

Roma, 17 maggio 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_18

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Registro titolari effettivi, odissea comunicazioni**

In attesa dell'esito del ricorso presentato al Consiglio di Stato da Assoservizi Fiduciari (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 aprile), trustee e mandatari hanno tentato di cimentarsi con le comunicazioni al registro dei trust trovandosi invischiati in un ginepraio di ostacoli e complicazioni oltre il limite dell'irrazionale. Ogni soggetto obbligato dovrebbe provvedere all'invio di migliaia, in alcuni casi di decine di migliaia di comunicazioni. Non essendo prevista la possibilità di invii massivi, ogni comunicazione va compilata e firmata manualmente. Dato che la compilazione e la firma di una comunicazione richiedono mediamente cinque minuti, diecimila invii richiederebbero 104 giorni di lavoro ininterrotto di una persona, cioè circa sei mesi contando i giorni festivi, le ferie eccetera. Cinquantamila invii occuperebbero circa due anni e mezzo. Inoltre, ogni invio deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante. Non essendo ragionevolmente ipotizzabile che il rappresentante di un grande intermediario possa trascorrere i prossimi anni a firmare comunicazioni a tempo pieno, diverrà di fatto obbligatorio che il suo dispositivo di firma sia utilizzato da altri collaboratori in sua vece. Non è questa la sede per valutare l'illecito che così si commetterà, dall'articolo 32, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale all'ipotesi di falso in atto pubblico, ma è certo che in concreto tutte le comunicazioni sarebbero eseguite con firme false. Per dare un'idea dei numeri si pensi all'ipotesi tutt'altro che infrequente dei mandati conferiti a una fiduciaria per garantire l'adempimento di un patto parasociale. Ogni aderente al patto conferisce un mandato che ha quali beneficiari gli altri aderenti dunque ogni comunicazione dovrà contenere i dati del mandante e di tutti i beneficiari. In concreto andranno inseriti i dati di un numero di persone pari al numero degli aderenti al patto al quadrato. A un patto con 200 aderenti corrispondono 40mila anagrafiche da inserire manualmente, una per una. E in caso di variazione di uno solo degli aderenti tutto il lavoro dovrebbe essere ripetuto daccapo. Però non è dato sapere come farlo dato che le istruzioni sinora fornite da Unioncamere non sembrano contemplare la possibilità di variare o di cessare le comunicazioni inviate. In più ogni singola comunicazione va inserita nel portale Dire da un addetto che accede con il proprio Spid. Per le eventuali correzioni e l'invio va utilizzato esclusivamente lo stesso Spid. In caso di assenza del titolare dello Spid, un'altra persona sarebbe costretta a reinserire gli stessi dati per poterli inviare. Un'assurdità. Per pagare il costo delle comunicazioni si può utilizzare un conto corrente denominato IConto e gestito da InfoCamere. Ma non è possibile accendere un unico conto “master” per ogni intermediario; ne va acceso uno per ogni addetto che accede al portale. Il bello è che IConto si può usare per pagare i diritti di inserimento dei dati, ma non per visualizzare i dati stessi. Alcuni intermediari avevano già inserito i dati delle comunicazioni lo scorso anno, ma non li avevano inviati essendo intervenuta la sospensione disposta dal Tar. A seguito della sentenza essi sono nuovamente acceduti al portale Dire per gli invii scoprendo che

tutti dati i erano stati cancellati dal portale essendo trascorso il periodo di latenza di 120 giorni. Tutto da rifare. Risulta poi che le comunicazioni sinora inviate per i mandati vengano respinte in quanto mancanti dell'indicazione del beneficiario. Come tutti sanno il contratto di mandato, comunque aggettivato, contrariamente al trust non ha beneficiari, salvo il caso dell'articolo 1723, comma 2 del Codice civile, e fornire al registro nomi a caso non è certo il modo migliore per garantire trasparenza dei rapporti giuridici. Non si può che sperare che si metta mano al più presto al sistema per razionalizzarlo. Sempre che un'eventuale sentenza del Consiglio di Stato non vanifichi tutto quanto.

Fonte: Massimo Longhi, Marco Piazza, *“Registro titolari effettivi, odissea comunicazioni”*, Il Sole 24 ore del 17 maggio 2024

➤ **Liberalità distinguibili in dirette, indirette e informali**

Con la sentenza n. 7442/2024, la Cassazione ha ripercorso i principi in tema di applicazione dell'imposta di donazione alle liberalità indirette informali, mettendo in evidenza alcuni punti che è utile tenere presente quando si ragiona di passaggio generazionale. La sentenza, che ha destato largo interesse da parte dei commentatori, pur avendo in larga parte confermato i risultati esegetici già raggiunti nell'ultimo decennio, fornisce alcune indicazioni interessanti. In primo luogo, la Suprema Corte sistematizza le varie tipologie di liberalità, per delineare le differenze tra donazioni, dirette o indirette e “donazioni informali”. In particolare, “nella legislazione tributaria” si distinguono: - le donazioni dirette o “formali”, che integrano il contratto tipico di donazione contemplato dall'art. 769 c.c. e devono essere stipulate in forma pubblica, con l'assistenza obbligatoria dei testimoni come richiesto dall'art. 48 della L. 89/13 (legge notarile); - le donazioni indirette (anche se formali), che, invece, “derivano dalla confezione di un atto giuridico (in senso stretto) o da un negozio unilaterale o da un contratto (diverso, quindi, dalla donazione prevista dall'art. 769 c.c.)” ma producono effetti analoghi alla donazione diretta, in quanto determinano “per «spirito di liberalità», un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario con il correlativo depauperamento del patrimonio del soggetto dante causa”; ne sono esempi: “l'adempimento di un debito altrui; la rinuncia ad un diritto; la electio amici nel contratto per persona da nominare; la delega ad operare su un conto corrente bancario senza obbligo di rendiconto; il contratto a favore di un terzo; l'accollo di un debito altrui”; - le donazioni informali, che “consistono nello svolgimento di un'attività materiale [...] o nella tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo” da cui derivi la diminuzione del patrimonio del dante causa e il conseguente aumento di quello del donatario. La sentenza fornisce, poi, una serie di esempi di “donazioni informali”. Tra quelle realizzate con attività materiali vengono, ad esempio, citati: - il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari attuato o mediante consegna fisica del denaro contante al donatario (brevi manu), oppure impartendo un ordine di bonifico bancario o “cointestando un conto corrente bancario o un «dossier titoli»”; - la consegna al donatario di un assegno circolare affinché lo incassi, o la consegna titoli al portatore; - la costruzione su fondo altrui, con conseguente acquisto della proprietà per accessione ex art. 934 c.c.) da parte del proprietario del suolo. Quanto detto vale in ambito tributario, perché le Sezioni Unite (SS.UU. n. 18725/2017) hanno, invece affermato che il bonifico bancario, dal punto di vista civilistico è una donazione diretta nulla per carenza di forma. Le esemplificazioni fornite non sono, comunque, esaustive. Secondo la dottrina (tra gli altri, si veda lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 135-2011/T) anche le operazioni societarie possono, se associate all'intento liberale, configurare liberalità indirette. Ad esempio, lo studio del Notariato n. 148-2008/I si è soffermato sui conferimenti in società non proporzionali, ritenendo che possano configurare una forma di manifestazione di liberalità indiretta, determinando un arricchimento privo di corrispettivo in alcuni soci e l'impoverimento

di altri, a condizione che l'arricchimento trovi riscontro nello spirito di liberalità che abbia motivato il conferente. Ancora, il Comitato Triveneto dei Notai, nella massima L.E.2, considera la possibilità di associare la causa liberale alla scissione asimmetrica o non proporzionale con rapporto di cambio non "congruo", ma ritiene necessario formalizzare opportunamente la causa dell'attribuzione. A fronte delle numerosissime modalità in cui, astrattamente, le liberalità informali possono palesarsi, esse vanno ricondotte, ai fini dell'imposta di donazione, all'art. 56-bis del DLgs. 346/90 che, a dispetto del suo tenore letterale, come ribadito dalla pronuncia della Cassazione n. 7442/2024 va interpretato nel senso che: - in presenza di una registrazione volontaria della liberalità indiretta, essa sconta l'imposta di donazione con le aliquote (4%, 6% o 8%) e le franchigie ordinarie (un milione di euro, 1,5 milioni di euro, 100.000 euro); - mentre, in caso di accertamento della liberalità per effetto della dichiarazione resa dall'interessato nel corso dell'accertamento di altri tributi, si applica l'aliquota più alta, pari all'8%, al superamento delle franchigie. Questa impostazione, peraltro, trova riscontro anche nello schema di decreto delegato in tema di imposte indirette, approvato in esame preliminare, che recepisce questa interpretazione adeguatrice della disposizione, già avallata dall'Agenzia delle Entrate (circ. n. 30/2015, § 1.2) e dalla Cassazione (Cass. nn. 27665/2020 e 28047/2020). È interessante allora che i giudici di legittimità, con la sentenza n. 7442/2024 abbia affermato che non esiste un obbligo generalizzato di registrazione per le donazioni indirette, neppure se risultanti da atti soggetti a registrazione e neppure se enunciate ex art. 22 del DPR 131/86. Anche in tali casi, infatti, la tassazione potrebbe scattare solo nelle fattispecie individuate dall'art. 56-bis su citato.

Fonte: Anita Mauro e Carmela Novella, *"Liberalità distinguibili in dirette, indirette e informali"*, Eutekne del 17 maggio 2024

➤ **Token & Co. La Consob chiede un ecosistema per la finanza digitale**

La continua evoluzione del quadro normativo in tema di digitalizzazione del sistema finanziario viene accompagnata dalla maturazione in atto del mercato con casi d'uso, sperimentazioni, verifiche. «Stiamo passando alla maturità di questo sistema, ma perché funzioni occorre avere tutti on board, occorre un ecosistema dove ogni soggetto trovi la sua collocazione. E per farlo occorre un'alfabetizzazione diffusa. Perché questi temi che sembrano da iniziati, porteranno a un cambiamento che riguarderà tutti». Così il commissario Consob, Carlo Comporti, ha riassunto l'evoluzione in atto nel corso del convegno della stessa Consob sulla tokenizzazione degli strumenti finanziari e regolamento in moneta di banca centrale (si veda Il Sole24 Ore del 10 maggio). L'urgenza di un'alfabetizzazione sui temi dell'innovazione è stata sottolineata anche da Pierluigi Vergara di Banca Mediolanum, che ha ricordato: «Facciamo ancora i conti con il phishing che è una truffa sostanzialmente semplice, ma non riusciamo a far capire alle persone che non vanno date a terzi le proprie credenziali, ma già stiamo passando a un livello superiore in cui si parla di wallet e chiavi private». Nel corso dell'incontro è stato ricordato come su tanti temi l'Italia sia partita in ritardo, spesso recuperando e passando in una posizione di guida in Europa sui temi dell'innovazione. Uno di questi "sorpassi" potrebbe avvenire per quanto riguarda la tokenizzazione degli strumenti finanziari. Assogestioni ha presentato infatti le proprie Linee Guida in tema di Fondi Italiani Digitali. E come spiega Fabio Galli, che di Assogestioni è direttore generale: «Lo spirito di queste Linee guida è quello di diffondere una cultura della digitalizzazione, senza nessuna velleità di essere normative, mettendo a fattore comune esperienze e riflessioni, attraverso un documento in evoluzione». Poco più di un anno fa (nell'aprile del 2023) Assogestioni aveva pubblicato un White Paper dal titolo: «Oltre le criptovalute. Tecnologie a registro distribuito a servizio dell'asset management», in cui erano stati indagati i benefici e le barriere

dell'introduzione degli strumenti Dlt e del loro possibile contributo all'evoluzione dell'industria del risparmio gestito. Le linee guida rispetto a quella prima ricognizione intendono fare un ulteriore passaggio. «Le Linee Guida - spiega Roberta D'Apice, direttore Affari Legali e Regolamentari di Assogestioni - "sistematizzano" alcune delle principali iniziative che hanno ad oggetto Fondi comuni di investimento con caratteristiche di digitalizzazione, sforzandosi di individuare, in assenza di indicazioni specifiche nella disciplina Ucitsd e Aifmd, un coordinamento tra la normativa di settore e le novità introdotte dalla normativa sui registri distribuiti (DltPilot Regime, Micar, Decreto Fintech)». Le linee guida considerano dunque entrambi i filoni, quello che riguarda l'emissione nativa delle quote dei fondi (che si rivolge al decreto Fintech emanato dal Governone nel marzo del 2023), ma anche quello della dell'investimento in asset digitali, dove il contributo principale deriva dal regolamento Micar, che allarga lo spettro dell'universo investibile. «La definizione di Fondi Italiani Digitali contenuta nelle Linee Guida - spiegano da Assogestioni - riassume in una unica fattispecie le due ipotesi sulle quali insistono le Linee Guida stesse: i Fondi Italiani Cripto (cioè i Fondi Italiani che investono in attività digitali) e i Fondi Italiani Dlt (e cioè i Fondi italiani le cui quote sono emesse nativamente su una DLT (c.d. Fondi Italiani DLT)». Dunque il documento mira a sistematizzare queste due attività dei fondi. «Al momento -continua D'Apice - un operatore che dovesse decidere di intraprendere un'attività in questo settore, non avrebbe dei punti fermi, perché non ci sono riferimenti né a livello nazionale né a livello europeo. La nostra indicazione, quindi, sarebbe un primo contributo per dare dei punti di riferimento su come muoversi e quindi creare un coordinamento tra la disciplina tradizionale e quella che è prevista per le nuove tecnologie». Per quanto riguarda le criptoattività le linee guida provano a tracciare un percorso per guidare i gestori e anche i depositari che poi devono controllare l'operatore, come definire questi asset e quali sono i paletti rispetto ai quali confrontarsi per costruire un fondo digitale. Oltre ai gestori però il documento si occupa anche dei depositari di criptoattività in cui è investito il fondo e come svolge il suo ruolo di custode. «In tema di custodia - continua D'Apice - abbiamo provato a valorizzare ciò che è previsto sia nel decreto Fintech a livello nazionale, ma anche nel regolamento Micar, che individua la disciplina sulla custodia. Quindi, nonostante Ucitsd e Aifmd non siano ancora aggiornate sul tema, facciamo questo sforzo interpretativo di dire come potrebbe regolarsi la custodia di criptoattività per l'investimento dei fondi».

Fonte: Antonio Criscione, *"Token & Co. La Consob chiede un ecosistema per la finanza digitale"*, Il Sole 24 Ore Plus24 dell'11 maggio 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr